



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

### COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - Legge Provinciale 21 aprile 1987, n. 7.  
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

#### Deliberazione n. 3116 di data 3 ottobre 2022

Oggetto: Legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7;

**Autorizzazione per i lavori di cambio di destinazione d'uso di alcuni locali interni adiacenti alla scuola di sci, sita su p.ed. 251 – sub. 2/5 C.C. Dimaro, nella skiarea di Folgarida Marilleva, in Comune di Dimaro Folgarida.**

La riunione viene svolta in modalità telematica attraverso una videoconferenza e la presenza dei partecipanti è accertata dal segretario tramite appello.

Sono presenti:

Giorgio CESTARI	Presidente f.f.
Silvio DALMASO	componente effettivo Servizio impianti a fune e piste da sci
Luca MALESANI	componente supplente Servizio foreste
Sara SBETTI	componente supplente Servizio urbanistica e tutela del paesaggio
Claudio PALLAORO	componente supplente APPA – Settore qualità ambientale
Paola VISINTAINER	componente supplente Servizio geologico
Ruggero VALENTINOTTI	componente supplente Servizio bacini montani
Elisabetta ROMAGNONI	componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette
Ermanno BERTUZZI	componente supplente Servizio gestione risorse idriche ed energetiche
Sergio BENIGNI	componente supplente Servizio prevenzione rischi e CUE

Partecipano, senza diritto di voto, Matteo Merzliak del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio, Stefano Gatti, Antonio Nicolussi, Alessandro Silvestri e Stefano Tomasi del Servizio impianti a fune e piste da sci.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

Premesso che l'art. 35 delle norme di attuazione della l.p. 27 maggio 2008, n. 5 "Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale", ha previsto, tra l'altro, che attrezzature di servizio e infrastrutture strettamente connesse allo svolgimento degli sport invernali e altre funzioni e infrastrutture ammissibili nelle aree sciabili siano ammesse solo previo accertamento della loro stretta connessione o compatibilità con lo svolgimento degli sport invernali, nell'ambito delle procedure autorizzative previste dalle norme provinciali in materia.

Considerato che con l'art. 101 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, approvato con il Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg, sono state approvate le disposizioni in materia di edificazione nelle aree sciabili, attuative dell'art. 35 sopra citato.

Vista la domanda pervenuta in data 19 settembre 2022, prot. n. 640379, con la quale la società Funivie Folgarida Marilleva S.p.A., con sede in Dimaro Folgarida, Piazzale Folgarida, 30, ha chiesto, ai sensi dell'articolo 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7, l'autorizzazione per i lavori di cambio di destinazione d'uso di alcuni locali interni adiacenti alla scuola di sci, sita su p.ed. 251 – sub. 2/5 C.C. Dimaro, nella skiarea di Folgarida Marilleva, in Comune di Dimaro Folgarida.

Visti gli elaborati progettuali presentati in allegato alla domanda evidenziando i lavori proposti, a firma del p.ed. Francesco Panciera, rappresentati nei file sotto riportati e conservati nel protocollo provinciale PiTre:

progr.	denominazione file	prot.	data	allegato
1	TAV.UNICA.pdf	640379	19/09/2022	A02
2	RELAZIONE TECNICA.pdf	640379	19/09/2022	A03
3	ESTRATTI CARTOGRAF.pdf	640379	19/09/2022	A04

Udito il relatore.

Preso atto che il progetto prevede la realizzazione di modifiche interne al piano primo dell'edificio contraddistinto dalla p.ed. 251 in C.C. Dimaro. Tali opere, volute dall'attuale proprietà, intendono trasformare l'unità abitativa del precedente proprietario, in un "kinderheim" collegato alla scuola di sci. Le modifiche interne riguardano una differente tramezzatura con la creazione di un nuovo bagno a servizio del "Kinderheim" e di una piccola sala relax.

Considerato che i lavori in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020.

Ciò premesso,

### **LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO**

- visto l'art. 35 delle norme di attuazione della l.p. 27 maggio 2008, n. 5;
  - vista la l.p. 4 agosto 2015, n. 15;
  - visto il Regolamento urbanistico-edilizio provinciale (*decreto del Presidente della Provincia n. 8-61/Leg*);
  - vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020;
- ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7, ad unanimità di voti;

**d e l i b e r a**

1. di autorizzare la società Funivie Folgarida Marilleva S.p.A., con sede in Dimaro Folgarida, Piazzale Folgarida, 30, ai lavori di cambio di destinazione d'uso di alcuni locali interni adiacenti alla scuola di sci, sita su p.ed. 251 – sub. 2/5 C.C. Dimaro, nella skiarea di Folgarida Marilleva, in Comune di Dimaro Folgarida, quali risulta dagli elaborati progettuali citati in premessa;
2. di stabilire che i lavori, autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;
3. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio impianti a fune e piste da sci. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
4. di dare atto che, ai fini della realizzazione degli interventi di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
5. di rendere noto che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento, è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO  
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.  
- dott. Giorgio Cestari -

AN/fr